



AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E I.A. NELLA PROSPETTIVA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Avv. Angelo Vozza

In memoria del giudice Rosario Livatino – Agrigento - 21 settembre 2024

I.A. e Giustizia Predittiva



Quando si parla di capacità predittiva in ambito legale vengono in mente le immagini del film *Minority Report* di Steven Spielberg: uno sguardo sul futuro di una giustizia caratterizzata da un uso massiccio della tecnologia.

Strumenti di I.A. nella vita quotidiana


Ogni giorno, senza rendercene conto, interagiamo con macchine dotate di I.A.: quando accediamo ad internet per fare una ricerca online, quando ci avvaliamo di “Alexa”, quando utilizziamo programmi che consentono la dettatura automatica oppure la traduzione simultanea.



Non ci sorprendiamo più quando il nostro smartphone ci propone il completamento della parola o addirittura della frase che avevamo soltanto iniziato a digitare.

Previsioni su base statistica

Come può una macchina “sapere” quel che abbiamo intenzione di scrivere?



Può farlo perché è dotata di algoritmi capaci di analizzare, **su base statistica**, la frequenza con cui in precedenti testi scritti compaiono determinate sequenze di parole e, quindi, di proporre la parola o la frase che ha maggiori probabilità di essere la prossima a venire usata. Ciò che appare una premonizione è in realtà il frutto di un sofisticato calcolo basato su **milioni di testi immagazzinati**. Questa potente capacità di calcolo può essere impiegata anche nell’ambito della

Abbiamo un problema di intelligenza umana nella Giustizia Tributaria?



Oltre metà dei giudizi pendenti in Cassazione dinanzi alle Sezioni civili riguardano liti tributarie e, in base alla tendenza attuale, si prevede che il 65% dei ricorsi nel 2025 sarà in materia tributaria. Un sistema in cui, **su cinque sezioni civili, una sola (quella tributaria) si deve occupare dei 2/3 del lavoro**, non può stare in piedi. Di qui, i ripetuti tentativi di limitare l'accesso alla giustizia con l'invenzione di "filtri" in Cassazione o nuove forme di condono.

Il valore della prevedibilità degli esiti giudiziari

Di fronte alla cronica patologia della giustizia tributaria, **l'evoluzione tecnologica, favorendo la prevedibilità degli esiti giudiziari**, può diventare un fattore di **riduzione dell'eccessivo contenzioso tributario**.

La prevedibilità degli esiti giudiziari, infatti, dà maggior certezza alla collettività su quale sia il diritto vivente. In altri termini, mentre ogni incertezza sulla giurisprudenza stimola nuovi ricorsi, la consapevolezza e la prevedibilità della risposta giudiziaria contengono il volume del contenzioso.

Conoscere le probabilità dell'esito di un giudizio, infatti, induce ad **evitare cause temerarie** e a cercare conciliazioni. Con la precisazione che non si tratta di "controllare" la giurisprudenza, ma di acquisirne consapevolezza.

Evitare contrasti inconsapevoli

L'art. 47-quater dell'ordinamento giudiziario, prevedendo “**lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali**”, non esalta il conformismo delle decisioni, ma tende ad evitare contrasti inconsapevoli. La stabilità della giurisprudenza è un valore che non comporta immutabilità, bensì richiede che le modifiche siano giustificate da una profonda riflessione e da un'adeguata motivazione.



Un uso sapiente della tecnologia nella giustizia può consentire di raggiungere una maggior stabilità del sistema e, dunque, una **prevedibilità degli esiti giudiziari che limita il contenzioso entro margini fisiologici.**

Giustizia «predittiva» tributaria

L'utilizzo delle nuove tecnologie richiede, oltre a calcolatori molto potenti, una **enorme quantità di dati**, ora disponibili grazie alla progressiva digitalizzazione del processo tributario. Dal 2019 è obbligatorio il Processo Tributario Telematico, con gli atti depositati attraverso il sistema **SIGIT**. Dal 2022 le **sentenze** tributarie sono **native digitali** (circa **200k all'anno**).



È proprio questo flusso massiccio di dati che consente l'introduzione di strumenti «predittivi» in ambito tributario: prevedere la probabile sentenza, relativa ad uno specifico caso, attraverso l'ausilio di algoritmi.

Giustizia «predittiva» come corollario della certezza del diritto?

Il concetto di giustizia «predittiva» ha un presupposto logico ambizioso: il fatto che l'ordinamento giuridico possa essere ricostruito come una scienza esatta.

In proposito, l'**art. 65 dell'Ordinamento giudiziario**, nell'indicare le attribuzioni della Corte di Cassazione, afferma che questa «*assicura l'esatta osservanza e l'**uniforme interpretazione della legge**, l'unità del diritto oggettivo nazionale*».

Tale obiettivo di assicurare l'uniformità del diritto nazionale presuppone l'idea di un diritto «oggettivo».

E se il diritto è oggettivo, allora deve essere possibile prevederne l'applicazione.

Segue: Giustizia «predittiva» come corollario della certezza del diritto?

Anche l'**art. 3 Cost.** si concilia con la visione di un **diritto oggettivo e certo**: si devono, infatti, trattare in modo uguale situazioni giuridiche uguali, che vuol dire assicurare il medesimo risultato (appunto, lo stesso trattamento) a parità di variabili (medesima situazione).

A ben vedere, tale enunciato è **espressione proprio di una logica matematica**, dove, se si utilizzano i medesimi dati, il risultato deve essere lo stesso.

Per questa ragione, c'è chi ritiene che la giustizia «predittiva», costituisca un corollario della certezza del diritto.

La rilevanza del precedente

Nel giudizio di cassazione l'**art. 360 bis c.p.c.** dispone che il ricorso è inammissibile *“quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo **conforme alla giurisprudenza della Corte**”*.

Dunque, l'esame delle decine di migliaia di sentenze pronunciate dalla Cassazione in ambito tributario può consentire di individuare un orientamento “conforme”, idoneo a rendere inammissibile un eventuale ricorso contrario a tale orientamento.

Questa importanza crescente del precedente comporta che tanto più avremo conoscenza e consapevolezza dei precedenti giurisprudenziali, tanto più la giurisprudenza tenderà a diventare più stabile e gli esiti giudiziari saranno più prevedibili.

La rilevanza del precedente nel processo tributario

Nei sistemi predittivi, basati su tecniche del *machine learning*, le previsioni sono più affidabili quando si basano su una notevole massa di dati (ad es. tutte le sentenze relative ad una determinata questione giuridica), come nei **contenziosi di massa** e nelle **cause di carattere seriale**.



La caratteristica del processo tributario è che una delle due parti è sempre la stessa, l'**Agenzia delle Entrate**: attore sostanziale del processo, nel senso che punto di partenza del contenzioso è l'atto impositivo. E l'A.d.E. segue una precisa programmazione dell'attività di accertamento, con specifici filoni d'indagine.

Si formano così **liti fiscali seriali**, i cui dati, opportunamente **raccolti, possono rendere più «prevedibili» gli esiti**.

Accesso squilibrato alle informazioni

Nel P.T.T. la procedura di consultazione del **fascicolo informatico** prevede che:

- gli atti devono essere predisposti in formato Word e poi convertiti in **PDF/A**, con testo che può essere copiato;
- oltre ai giudici e segretari delle C.G.T., soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e ai provvedimenti del giudice.



Questo significa che **una delle due parti del processo tributario** (Agenzia Entrate) ha **accesso a tutti gli atti di tutti i processi tributari**, con possibilità di selezionare e rielaborare i testi.

Vantaggio competitivo dell'A.d.E. nell'accesso alle informazioni

L'A.d.E., catalogando i contenziosi con metadati, può individuare velocemente per ciascun tipo di controversia **non soltanto le sentenze favorevoli in tutta Italia, ma anche gli argomenti difensivi vincenti usati dagli uffici periferici**, da riutilizzare in nuovi contenziosi.

Inoltre, l'A.d.E. può esaminare per ciascun giudice tributario quali argomentazioni difensive hanno ottenuto i migliori risultati.

Così una delle due parti (il contribuente) ha accesso soltanto al suo fascicolo; mentre l'altra parte (A.d.E.) ha accesso anche a tutti gli altri fascicoli e, in questo modo, **può individuare non soltanto i giudizi simili - in cui ha ottenuto sentenze favorevoli -, ma anche gli argomenti difensivi utilizzati per ottenere tali sentenze.**

Necessario riequilibrio → Pubblicare tutte le sentenze

Per riequilibrare questa situazione, siccome non è immaginabile (per ragioni di privacy) consentire l'accesso ai fascicoli processuali di tutti gli altri contribuenti, era indispensabile **consentire almeno l'accesso a tutte le sentenze delle CGT.**




Venerdì 7 Maggio 2021

Il garante del contribuente lombardo al Mef: parità fisco-contribuenti nel processo

Giustizia tributaria trasparente


Da giugno sentenze di merito pubblicate integralmente

Publicazione di tutte le sentenze tributarie = uno degli obiettivi di Prodigit



P R O D I G I T

Banca dati della giurisprudenza tributaria di merito



P R O D I G I T

Finora **378.893** sentenze pubblicate dal 2021 fino al 1° trimestre 2024, con un periodico aggiornamento delle sentenze sopravvenute.

La banca dati permette di effettuare **ricerche testuali**, eventualmente in associazione agli **altri parametri disponibili** (come la Corte di Giustizia Tributaria, l'anno o la data di deposito della sentenza, il valore della controversia, l'esito).

Criticità:

- **incompletezza dei dati** (mancano 1/3 delle sentenze);
- **mancato coordinamento con Italggiure.**

Big data e legal analytics

Negli USA esistono legal analytics per conoscere “a fondo” i magistrati, tanto da parlare di **profilazione dei giudici**.

In particolare, tramite l'applicazione “**Ravel**” è possibile conoscere per ciascun magistrato tutte le decisioni, le eventuali pubblicazioni, quali argomenti o linguaggio il giudice trova più persuasivo.

È sufficiente digitare il nome del giudice per visualizzare la **Judge Dashboard**, con le informazioni tratte dalla digitalizzazione della giurisprudenza completa della Harvard Law Library: big data costituiti da circa 7 milioni di sentenze delle Corti americane.

Tale attività di «intelligence» è **possibile** attraverso la banca dati del MEF in relazione alla giurisprudenza delle **Corti tributarie**?

Big data e legal analytics nel processo tributario

La banca dati contiene, per ciascuna sentenza, i **nomi dei componenti del Collegio giudicante**, con la possibilità di effettuare una ricerca testuale tale da identificare le sentenze pronunciate da ciascun magistrato su determinati argomenti.

Ad es., conoscendo il nome dei giudici che compongono il Collegio giudicante in occasione di un'udienza relativa ad una controversia sul *transfer price* (rettifica dei prezzi delle vendite *intecompany* fra imprese di un medesimo gruppo multinazionale), è possibile verificare come si siano pronunciati in passato i medesimi giudici sullo stesso argomento.

Big data e legal analytics nel processo tributario

Le centinaia di migliaia di sentenze tributarie già disponibili potranno essere date “in pasto” a sistemi di I.A. generativa, che, potendo riconoscere il linguaggio naturale nell’ambito di ricerche semantiche, potranno estrapolare trend giurisprudenziali sulla base dei dataset elaborati.

In questo caso, considerato che l’I.A. generativa è caratterizzata dalla creazione di contenuti che, pur essendo ispirati dai dataset utilizzati per l’addestramento dell’algoritmo, sono nuovi e diversi dai testi assorbiti, c’è il rischio che il sistema non consenta di associare alla risposta le fonti giurisprudenziali utilizzate.

L’impossibilità di verificare le fonti, però, assimilerebbe il risultato della I.A. ad un **oracolo**: un atto di fede rispetto all’output dell’algoritmo.

A.I. ACT e Giustizia “predittiva” tributaria

Il 2 agosto 2024 è entrato in vigore l'AI Act: il Regolamento n. 2024/1689/UE che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Il Regolamento ricomprende nella categoria dei **sistemi di AI ad “alto rischio”** quelli «*destinati a essere usati da un'Autorità giudiziaria nell'interpretazione del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti*».

L'art. 13, nel disciplinare la «trasparenza» delle informazioni, dispone che «*l sistemi di AI ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente*».

Segue: A.I. ACT e Giustizia “predittiva” tributaria

Pertanto, un sistema di *legal analytics* destinato ad assistere un’Autorità giudiziaria nella individuazione di orientamenti giurisprudenziali con sistemi di I.A. generativa, senza garantire una trasparenza nel processo di elaborazione dell’output e, quindi, senza consentire ai fruitori di verificare le fonti giurisprudenziali per un adeguato e affidabile utilizzo dello strumento informatico, sarebbe illegittimo per violazione del Regolamento UE.

DDL e Giustizia “predittiva”

Su iniziativa del Governo, il 20 maggio scorso ha preso il via l’iter parlamentare di approvazione del disegno di Legge delega dedicato all’I.A. (**Atto Senato DDL n. 1146**), diretto a regolare l’applicazione di sistemi I.A. per arrivare ad «un **utilizzo** corretto, **trasparente** e **responsabile**, **in una dimensione antropocentrica**».

Nell’art. 14, il DDL disciplina l’uso dell’I.A. nell’**attività giudiziaria** disponendo che «*I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’**organizzazione** e la **semplificazione** del lavoro giudiziario, nonché per la **ricerca giurisprudenziale** e dottrinale (...) **È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge**, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento”.*

DDL e Giustizia “predittiva”

Nel dossier del **Centro Studi del Parlamento**, che commenta il DDL, si legge che tale disposizione «*non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla c.d. giustizia predittiva*, ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio».

In altri termini, il legislatore si propone di impedire l'uso dell' I.A. per fornire al giudice una bozza della sentenza, composta con le regole estrapolate dalle massime: una **sentenza precompilata**.

Possibile aggiramento di AI ACT e DDL

Per quanto riguarda l'impiego dell'I.A. nell'ambito dell'attività professionale, l'art. 12 del DDL prevede che tale **utilizzo** «è **consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale**».

Dunque, l'attuale contesto tecnologico e la disciplina in procinto di regolamentare l'impegno dell'I.A. consentono di affermare che, sebbene non sia ipotizzabile un sistema di giustizia predittiva, inteso come strumento di ausilio del magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria mediante **l'impiego di algoritmi di machine learning**, è, però, attualmente possibile che tali sistemi siano **sviluppati in ambito professionale per servizi di consulenza**.

Come evitare che tali «prodotti» professionali siano impiegati nell'attività giudiziaria aggirando il divieto?

L'impiego dell'I.A. per evitare l'abuso dell'I.A.

Il rischio di abuso nell'impiego di strumenti di I.A. nella redazione di sentenze, con possibile aggiramento del divieto europeo e nazionale, può essere abbattuto ... proprio grazie all'I.A.

Ci sono numerosi **software** che, utilizzando l'algoritmo di rilevamento di OpenAI (o altri sistemi di I.A.), sono in grado di:

- **verificare l'uso di I.A. in qualsiasi testo;**
- **rilevare il plagio** verificando l'originalità dei contenuti, utilizzando algoritmi per analizzare il testo alla ricerca di somiglianze con fonti disponibili (ad es. la banca dati della giurisprudenza).

Nelle decisioni collegiali, questi strumenti potrebbero essere impiegati con alert automatici inviati ai componenti del collegio a fronte del testo proposto dal relatore.



ANGELO VOZZA

Avvocato cassazionista

Tax Litigation

a.vozza@adacta.it

